

**STP (Società tra Professionisti)**

**Dottori Commercialisti – Revisori Legali dei conti  
Corporate Tax Consultancy**

**Sede Legale:** 20121 MILANO, Via Monte Napoleone n. 8

**Ufficio di Brescia:** 25124 BRESCIA, Via Rodi n. 27 - Tel. 030/2426211

Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale - Partita IVA n. 02171980176 / Rea N. MI - 2647912

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v. - web site: [www.saccopartners.it](http://www.saccopartners.it)

e-mail: [saccopartners@saccopartners.it](mailto:saccopartners@saccopartners.it) PEC: [saccopartnerservizi@legalmail.it](mailto:saccopartnerservizi@legalmail.it)

*A tutta la Spett.le Clientela*

**OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 06 DEL 10/11/2023**  
**“Scadenza anticipata al 16/11/2023 per l’utilizzo Tax Credit energia e gas I e II trimestre 2023”**

## BONUS ENERGETICI PER LE IMPRESE

Argomento	Descrizione																									
<b>Termine utilizzo Tax Credit I – II Trimestre 2023 ANTICIPATO al 16/11/2023</b>	<p>Si avvicina il termine per l'utilizzo dei crediti di imposta Energia e Gas relativi al I e II trimestre 2023.</p> <p><b>La scadenza è fissata al 16/11/2023</b> ed è stata così anticipata rispetto all'originario 31/12/2023.</p> <p>Si ricorda che l'Art. 1 commi 2-8 della L. 197/2022 prevede il riconoscimento delle seguenti percentuali di credito di imposta per il I e II trimestre 2023.</p> <p>Per il II trimestre 2023 i bonus energetici a favore delle imprese sono state ridotte rispetto a quelle applicate rispettivamente al primo trimestre dell'anno.</p> <p>Credito imposta bonus energetici – 1° e 2° trimestre 2023 a confronto:</p>																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Soggetti beneficiari</th> <th>Imprese energivore</th> <th>Imprese non energivore</th> <th>Imprese gasivore</th> <th>Imprese non gasivore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I trimestre 2023</td> <td>45%</td> <td>35%</td> <td>45%</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>Codice Tributo F24</td> <td>7010</td> <td>7011</td> <td>7012</td> <td>7013</td> </tr> <tr> <td>II trimestre 2023</td> <td>20%</td> <td>10%</td> <td>20%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Codice Tributo F24</td> <td>7015</td> <td>7016</td> <td>7017</td> <td>7018</td> </tr> </tbody> </table>	Soggetti beneficiari	Imprese energivore	Imprese non energivore	Imprese gasivore	Imprese non gasivore	I trimestre 2023	45%	35%	45%	45%	Codice Tributo F24	7010	7011	7012	7013	II trimestre 2023	20%	10%	20%	20%	Codice Tributo F24	7015	7016	7017	7018
	Soggetti beneficiari	Imprese energivore	Imprese non energivore	Imprese gasivore	Imprese non gasivore																					
	I trimestre 2023	45%	35%	45%	45%																					
	Codice Tributo F24	7010	7011	7012	7013																					
II trimestre 2023	20%	10%	20%	20%																						
Codice Tributo F24	7015	7016	7017	7018																						

Argomento	Descrizione
<p><b>Modalità di utilizzo del credito di imposta</b></p>	<p>I suddetti crediti di imposta sono <b>utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.</b></p> <p>Pertanto ove si intendano compensare i crediti in esame con gli acconti (in scadenza a fine novembre), occorrerà presentare il modello F24 <b>entro il 16 novembre 2023.</b></p> <p>Tutti i crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non occorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui gli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.</li> <li>- Sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</li> <li>- Sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri oggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.</li> </ul> <p>In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta. I cessionari utilizzano i crediti d'imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023.</p>

Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet [www.saccopartners.it](http://www.saccopartners.it) che Vi invitiamo a consultare.

Cordiali saluti

**Sacco & Partners Srl**  
**STP (Società tra Professionisti)**